

III 1

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 86/A III^a Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

" INTERVENTI PER FAVORIRE LA CONOSCENZA E LA COMMERCIALIZZAZIONE
DEI VINI PUGLIESI "

di iniziativa dei consiglieri:

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
10 FEB 1981		
Cat. _____	Classe _____	Fasc. _____
Prot. N. 594		

Antonio dell'Aquila

Antonio Ventura
ANTONIO VENTURA

Antonio Ventura

Antonio Ventura (CASTELLANA G.)

Roberto Traversa

Antonio Ventura

R E L A Z I O N E

Sig. Presidente, Sigg. Consiglieri,

la presente legge vuole dare un seguito concreto alle proposte formulate dal Consiglio Regionale nel corso dei numerosi dibattiti svoltisi sui problemi della vitivinicoltura della nostra regione, a conclusione dei quali è stato sempre unanimemente riconosciuto che per favorire il consumo e quindi la richiesta dei nostri vini è necessario farli meglio conoscere.

Infatti, nonostante il suo indiscutibile pregio, la produzione pugliese, forte di ben 18 vini a denominazione d'origine controllata, ognuno dei quali può vantare caratteristiche e pregi particolari, incontra notevoli difficoltà nella commercializzazione, soprattutto se rivolta ai mercati più lontani e qualificati.

I motivi sono noti: i nostri vini, salvo poche eccezioni, solo da poco tempo arrivano al consumatore con il loro nome.

Fino a non molto tempo fa la produzione pugliese veniva richiesta soprattutto dagli industriali e dai commercianti, per lo più non locali, che la utilizzavano come supporto di altri vini,

Era quindi, quella pugliese, una produzione conosciuta ed apprezzata più dagli intermediari che dai consumatori.

In epoca recente, le cooperative dei produttori ed alcune benemerite case vinicole locali, hanno modificato questa situazione, imbottigliando il prodotto e presentandolo col suo nome.

La penetrazione, però, è lenta e difficoltosa:

- per i maggiori costi che debbono sopportare i vini pugliesi per arrivare nelle località ove attualmente maggiormente si concentra il consumo e quindi la domanda (es. Italia del nord, Europa centrale, ecc);
- perchè si presentano per ultimi su un mercato saldamente occupato da produzioni dal nome già affermato e circondate da un alone di leggenda e di tradizioni che noi, al contrario, non ci siamo preoccupati di determinare.

Abbiamo quindi bisogno di far conoscere meglio i vini pugliesi, a noi stessi e agli altri, di metterli a più diretto contatto con i consumatori e soprattutto di valorizzarli, ri -

correndo ad iniziative più numerose e programmate e non più sporadiche ed occasionali.

In proposito va sottolineato che un notevole contributo alla conoscenza e alla commercializzazione del vino pugliese può essere offerto dal collegamento col turismo, l'unica e vera nuova attività economica della Regione Puglia.

Attraverso i turisti i vini pugliesi possono trovare ulteriori consumatori, sia sul posto (in estate i nostri vini bianchi, leggeri, asciutti, di non elevato grado alcolico, serviti freschi, sono insuperabili) che nei luoghi di provenienza, nonchè i più convinti propagandisti, specie se il primo accostamento ai vini della nostra regione è legato al ricordo di un gradevole soggiorno.

I proponenti ritengono che le finalità precedentemente indicate possono essere realizzate:

a) sui luoghi di produzione:

con la concessione di contributi per l'istituzione ed il funzionamento di enoteche di interesse regionale (art.2), di enoteche scolastiche (art.3), di botteghe o punti di vendita dei vini (art.5),

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 BARI

VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 305755

nonchè con la realizzazione di uno specifico piano di segnaletica stradale, tale da consentire il facile raggiungimento delle zone e degli impianti di produzione e commercializzazione, delle enoteche e delle botteghe del vino (art.6);

b) al di fuori della Regione Puglia;

con il finanziamento dell'acquisto di enoteche mobili (art.4); di punti di vendita di vini pugliesi sui luoghi di consumo (art.5) e con altre iniziative promozionali (art.7).

E' prevista l'istituzione di Commissioni tecniche consultive, col compito di rendere più appropriata e corretta l'opera delle enoteche e dei punti di vendita del vino (art.8).

Le attività previste dalla presente legge saranno coordinate dalla Giunta regionale, mediante l'emanazione di direttive di primo funzionamento delle enoteche, delle botteghe del vino e delle campagne promozionali e con la formulazione di piani annuali di coordinamento delle attività e di ripartizione dei contributi (art.10).

Il piano di segnaletica stradale sarà realizzato a totale carico della Regione, come la successiva integrazione e manutenzione delle opere.

Le funzioni relative alla realizzazione e alla manutenzione delle opere di segnaletica stradale potranno essere delegate alle Province competenti per territorio.

Infine, attraverso la presente legge:

- si intende suscitare e sostenere lo spirito di iniziativa degli enti locali e degli organismi direttamente interessati al problema;
- si vogliono mettere tutti i DOC pugliesi su un piano di parità morale e materiale;
- si intende favorire e di conseguenza promuovere l'associazionismo dei produttori;
- si assegna un posto di particolare rilievo ai DOC e quindi si traduce in atto il desiderio dei produttori, fatto proprio dalla Regione Puglia, di portare avanti il discorso del miglioramento qualitativo, senza il quale le iniziative proposte e lo sforzo finanziario richiesto per realizzarle non darebbero i risultati sperati.

Antonio dell'Aquila

art. 1

(Finalità)

Con la presente legge la Regione Puglia promuove, coordina e finanzia:

- a) la istituzione ed il funzionamento di enoteche di interesse regionale e di botteghe o punti di vendita del vino;
 - b) la realizzazione di una specifica segnaletica vitivinicola;
 - c) l'attuazione di altre iniziative di valorizzazione e di penetrazione del vino pugliese sui mercati italiani ed esteri.
-

art. 2

(Enoteche di interesse regionale)

Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge le enoteche che posseggono i seguenti requisiti:

- siano ubicate nell'ambito di comuni della regione Puglia interessati alla produzione di vini a denominazione di origine controllata;
 - siano istituite e gestite da Cooperative, Consorzi o Associazioni di produttori vitivinicoli, da Province, da Comuni, da Consorzi per la valorizzazione e la tutela di vini a denominazione d'origine controllata;
 - presentino vini pugliesi a denominazione d'origine e a denominazione geografica in una sede aperta al pubblico che possieda requisiti tali da richiamare la tradizione e la genuinità della produzione;
-

- sviluppino un'azione di ricerca e di conservazione della documentazione relativa alla vitivinicoltura locale e alla cultura e alla civiltà contadina;
 - assumano iniziative per valorizzare i vini pugliesi e per favorirne la conoscenza ed il consumo;
 - s'impegnino a rispettare le direttive fornite dalla Giunta Regionale e ad avvalersi, per la selezione dei vini da esporre, del parere vincolante di un'apposita commissione tecnica costituita con i criteri del successivo art. 8-
-

art. 3

(Enoteche scolastiche)

Possono inoltre beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge le enoteche di interesse regionale istituite e gestite dagli Istituti Tecnici Agrari e dagli Istituti Professionali per l'Agricoltura funzionanti nella Regione Puglia, anche se aventi sede in comuni non interessati alla produzione di vini a denominazione d'origine controllata.

art. 4

(Enotecche mobili)

A favore di Consorzi per la valorizzazione e la tutela di vini a denominazione d'origine controllata o di Consorzi di cantine sociali cooperative che producono lo stesso vino a denominazione d'origine controllata, possono essere concessi contributi per l'acquisto di enotecche mobili nella misura massima del 50%.

Per lo stesso vino a denominazione d'origine controllata può essere finanziato l'acquisto di una sola enoteca mobile, dando priorità alle richieste avanzate dai Consorzi per la valorizzazione e la tutela.

art. 5

(Botteghe e punti di vendita del vino)

Possono essere forniti incentivi a favore di botteghe o di punti di vendita di vini pugliesi a denominazione d'origine controllata, ubicati sia nei comuni di produzione che in altre località ove si concentra la domanda ed il consumo, sia del territorio italiano che estero, alle seguenti condizioni:

- siano istituite e gestite da enti locali, da Consorzi per la valorizzazione e la tutela di vini a denominazione di origine controllata o da consorzi di cantine sociali cooperative che producono lo stesso vino a denominazione d'origine controllata;
- s'impegnino a rispettare le direttive della Giunta Regionale di cui al successivo art.10.

Nelle botteghe o punti di vendita del vino possono essere esposti e commercializzati anche altri prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato della zona cui si riferisce il vino, previo parere vincolante delle Commissioni tecniche di cui al successivo art.8.

art. 6

(Segnaletica)

La Regione Puglia, sentite le Province, provvede alla predisposizione e alla realizzazione di un piano di segnaletica stradale per consentire di raggiungere le zone di produzione dei vini a denominazione d'origine controllata, le enoteche di interesse regionale, le botteghe del vino e gli impianti di produzione e commercializzazione delle cantine sociali cooperative.

art. 7

(Iniziative promozionali)

La Regione Puglia può fornire contributi a favore di Consorzi per la valorizzazione e la tutela di vini a denominazione d'origine controllata o di Consorzi di cantine sociali che producono lo stesso vino a denominazione d'origine controllata, per un massimo di due iniziative promozionali all'anno da attuare al di fuori del territorio regionale, una in Italia ed una all'estero.

Per lo stesso vino è data priorità alle richieste avanzate dai Consorzi per la valorizzazione e la tutela.

art. 8

(Commissioni tecniche)

In ognuno dei territori pugliesi interessati alla produzione di vini a denominazione d'origine controllata, delimitati con i disciplinari allegati ai decreti di riconoscimento emessi a norma della L. 3.2.1963, n° 616 e del D.P.R. 12.7.63, n° 930, è istituita una Commissione tecnica col compito di esprimere i pareri previsti dagli artt. 2 e 5 della presente legge.

Ciascuna Commissione tecnica è così costituita:

- a) dal Sindaco del comune che dà nome al vino a denominazione controllata, che la nomina, la convoca e la presiede;
 - b) dai presidenti delle cantine sociali cooperative, dai titolari delle aziende vitivinicole imbottigliatrici del prodotto e dai presidenti dei consorzi per la valorizzazione e la tutela dei vini a denominazione d'origine controllata operanti nell'ambito del territorio precedentemente indicato;
 - c) dal rappresentante dell'ente che istituisce e gestisce l'iniziativa sulla quale la commissione deve esprimere parere;
-

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 BARI

VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 885755

- d) da un funzionario dell'Istituto per il Commercio Estero;
- e) da un funzionario tecnico dell'assessorato all'agricoltura;
- f) da un funzionario tecnico dell'Ente di Sviluppo Agricolo;
- g) da un rappresentante dell'Associazione Italiana Enotecnici.

I componenti di cui alle lettere d-e-f-g, debbono avere residenza nell'ambito del territorio di competenza della Commissione.

art. 9

(Finanziamenti regionali)

I contributi previsti dagli artt. 2-3-5, riguardanti le enoteche, le botteghe e i punti di vendita del vino, si riferiscono alle spese di costituzione, restauro, arredamento, manutenzione e funzionamento.

I contributi previsti dall'art.7 sono corrisposti tenendo presente l'importanza dell'iniziativa e la spesa richiesta per realizzarla.

art. 10

(Coordinamento regionale- piani annuali-deleghe)

Ai fini dell'applicazione della presente legge sono di competenza della Giunta:

- 1) la formulazione delle direttive per il primo funzionamento delle enoteche di interesse regionale, delle botteghe e dei punti di vendita del vino e per la realizzazione delle campagne promozionali;
- 2) la predisposizione e la realizzazione del piano di segnaletica stradale prevista dal precedente art.6, e la successiva integrazione e manutenzione delle opere;
- 3) la formulazione di un piano annuale di coordinamento delle attività delle enoteche e delle botteghe, di integrazione della segnaletica e di ripartizione dei contributi previsti per l'applicazione della presente legge.

Il piano annuale sarà reso esecutivo ~~lo~~ dopo l'approvazione del Consiglio Regionale.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO
70124 B A R I
VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 895755**

La realizzazione del piano di segnaletica stradale e la successiva integrazione e manutenzione delle opere può essere delegata alle province competenti per territorio.

art. 11

(Norme finanziarie)

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 1981 in £.500.000.000= si provvede istituendo nel bilancio della Regione Puglia per l'anno 1981 appositi capitoli di spesa denominati:

- contributi per la istituzione ed il funzionamento di enoteche di interesse regionale e scolastiche..... £. 100.000.000=
- contributi per l'acquisto di enoteche mobili..... " 180.000.000=
- contributi per l'istituzione ed il funzionamento di botteghe del vino... " 75.000.000=
- contributi per segnaletica stradale.. " 75.000.000=
- contributi per iniziative promozionali " 70.000.000=

La spesa per gli anni finanziari successivi al 1981 verrà stabilita con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla III Commissione Consiliare permanente il 12.2.81